

DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE

M2 – C.1.1 - I1.1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PROGETTI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI SESTRI LEVANTE ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

**Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
progettazione impianti elettrici e speciali**

CUP: E11E21000030006 CIG: A0051E6682

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di agosto, in Genova, con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

la Città Metropolitana di Genova, rappresentata nel presente atto dal dott. Giovanni Testini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in qualità di Dirigente del Servizio Gestione risorse in rete della Direzione Ambiente,

E

il professionista arch. Davide Piscitello (C.F. [REDACTED]) – con studio in Rapallo , Via Firenze 3/11 - iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine Provinciale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova al n. 2638 ,

in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 1852 del 20.08.2023.

si conviene e si stipula quanto segue:

articolo 1 - Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione conferisce al professionista anzidetto, il quale accetta, l'incarico inerente il Coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ed il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica inerente le opere impiantistiche dell'intervento di cui in oggetto .

articolo 2 - Prestazioni professionali

Le prestazioni oggetto dell'incarico devono essere rese a perfetta regola d'arte, secondo i criteri di correttezza e di buona fede attenendosi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, DPR 207/2010, D. Lgs. 36/2023 e D.M. 49 del 07/03/2018, impegnandosi a mantenere informato circa lo svolgimento dell'incarico il Responsabile del Progetto.

Nello specifico l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

- Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere specialistiche inerenti gli impianti elettrici e speciali (relazione tecnica – schemi grafici – analisi dei costi) come definiti dall'art. 41 ed allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, dalla Circolare del 13/07/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIMS e nel rispetto delle specifiche per il rispetto dei principi DNSH);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi degli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 81/2008
- Adozione soluzioni progettuali ed indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente DNSH (Do No Significant Harm) incardinato all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852
- Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in conformità all'art.57, comma 2 del D.Lgs.36/2023.

Il professionista incaricato dovrà:

- collaborare con il RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della corretta realizzazione dei lavori;
- collaborare con il soggetto incaricato alla "verifica della progettazione" e con il RUP secondo le procedure dettate dall'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, senza che sia possibile, perciò, sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;
- apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

L'affidatario dovrà trasmettere gli elaborati progettuali, in copia cartacea debitamente sottoscritta e su supporto informatico, sia in formato modificabile sia in copia firmata digitalmente.

Al professionista incaricato sono attribuite le responsabilità e la predisposizione dei seguenti adempimenti:

- Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e delle relative procedure di lavoro.
- Adeguare i piani ed il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
- Verificare le soluzioni tecniche e le procedure operative adottate dall'impresa al fine di rispettare i vincoli DNSH.
- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento, nonché la loro reciproca informazione.
- Verificare l'attuazione della consultazione e della partecipazione dei lavoratori.
- Proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
- Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

Il tecnico incaricato potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target, al rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Il tecnico incaricato sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dall'Amministrazione committente, per garantire la corretta attuazione dell'intervento, anche con riferimento alle responsabilità dello stesso in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR.

articolo 3 - Impegni del committente e obblighi specifici PNRR del professionista

Impegni del committente

Il Committente si impegna a fornire all’Affidatario, durante l’espletamento dei servizi oggetto di affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione, Amministrazione Provinciale, etc.).

Obblighi specifici del PNRR

DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)

Il tecnico incaricato, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico, secondo il documento allegato “Previsioni e obblighi DNSH”

PRINCIPI SULLE PARI OPPORTUNITA’

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l’impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle

rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

articolo 4 – Attività di supporto alla prestazioni professionali

Il tecnico incaricato, nell’espletamento del servizio, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A. ferma restando la propria responsabilità esclusiva nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l’incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni

Al RUP è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione delle varie fasi progettuali.

articolo 5 – Termini di espletamento dell’incarico

L’incarico dovrà essere espletato rispettando il seguente cronoprogramma:

- consegna Piano di Sicurezza e Coordinamento e progetto di fattibilità tecnico-economica degli impianti elettrici entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuto affidamento dell’incarico;

salvo concessione di eventuali proroghe espressamente motivate per cause non riconducibili ad inerzia del contraente.

articolo 6 - Determinazione del compenso professionale

L’onorario derivante dalle prestazioni oggetto del presente disciplinare è stato calcolato in base al Decreto 17 giugno 2016;

L’importo complessivo dell’onorario, come sopra calcolato, al netto di contributi professionali ed IVA, ammonterà ad euro 7.800,00# (dicesi euro settemilaottocento/00#).

Il corrispettivo contrattuale è fisso, vincolante e ricomprende:

- le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l’interfaccia tra l’affidatario ed il RUP;
- l’uso di attrezzature e strumenti di calcolo;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni, studi tecnici o laboratori di cui l’affidatario dovesse avvalersi nell’espletamento dell’incarico.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione delle varie fasi progettuali.

articolo 7 - Modalità di corresponsione dei compensi

Il pagamento delle suddette competenze sarà effettuato come di seguito:

- 40% all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica
- 50% proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori
- 10% approvazione dello stato finale ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà essere la seguente:

Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M2 – C.1.1 - I1.1 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

Titolo del Progetto: Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

CUP: E11E21000030006;

CIG: A0051E6682;

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Nel caso in cui l'Affidatario sia un Raggruppamento Temporaneo (R.T.) la fatturazione "pro quota" da parte degli operatori economici partecipanti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, avviene solo per le attività effettivamente svolte, corrispondenti a quelle risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo.

Il corrispettivo stabilito sarà pagato con risorse derivanti dal finanziamento ricevuto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)– M2 – C.1.1 - I1.1 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU",

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni delle attività tecniche, non contemplate nel disciplinare e tali da far presumere una variazione dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il professionista incaricato ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale ed al Responsabile del Progetto per la verifica e la eventuale adozione dei necessari provvedimenti di autorizzazione. In mancanza di tale procedura il Comune non riconoscerà alcuna eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

articolo 8 – Obblighi dell'affidatario sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Pertanto l'Affidatario dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Affidatario sarà tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

articolo 9 – Assicurazione e insussistenza incompatibilità

La polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale è a carico del professionista incaricato ed allegata al presente disciplinare.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista incaricato dichiara:

- l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, i dirigenti ed il personale dell'ente, che siano intervenuti e/o che siano coinvolti nel percorso di indirizzo politico-amministrativo o in quello di gestione tecnica-amministrativa-contabile del procedimento;
- di non avere offerto e di non aver ricevuto richieste di somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio di provvedimenti autorizzativi oppure abilitativi oppure concessori o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- che si obbliga ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori ed i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico, ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l'oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dall'ente che intervengono nelle fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica e collaudo finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi);
- che si obbliga, infine, ad osservare l'impegno affinché, nel rispetto della libertà d'impresa e delle esigenze produttive, l'eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità.

Ai sensi dell'art. 2, c.3, D.P.R. n. 62/2013, l'incaricato è tenuto, inoltre, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di

Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con l'anzidetto D.P.R., nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione.

L'incaricato dichiara, inoltre, di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, c.2 del D.P.R. n.62/2013.

Le parti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che vi sia stato scambio di utilità di qualsivoglia genere, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento e fatta eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

articolo 10 – Penali

Come previsto dall'articolo 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite al presente contratto, si applica una penale giornaliera del 0,6 ‰ (zerovirgolasei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla tempistica indicata.

Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

È ammessa, su motivata richiesta del tecnico incaricato, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento al tecnico incaricato di compensi o indennizzi. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Amministrazione committente su proposta del RUP e/o del DEC.

La Amministrazione committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al tecnico incaricato a qualsiasi titolo, anche a titolo di corrispettivo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il tecnico incaricato dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima

penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione committente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione committente a causa di ritardi per fatto del tecnico incaricato, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 11 Accertamento successivo del possesso dei requisiti

La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, dichiarati dall'Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 52 comma 2 e dall'art. 96 comma 15 D.Lgs. 36/2023, e in particolare:

- la risoluzione del contratto;
- la comunicazione all'ANAC;
- la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

articolo 12 – Risoluzione del contratto

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto:

- a) l'inadempimento, da parte del tecnico incaricato, alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti l'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) l'accertamento di un grave errore professionale del tecnico incaricato ovvero l'interruzione dell'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- d) qualora il tecnico incaricato modifichi la composizione del gruppo di progettazione, se non sia dovuto ad impedimenti non riconducibili a colpa del tecnico incaricato stesso o da questi non prevedibili;
- e) qualora il tecnico incaricato non sostituisca i componenti del gruppo di progettazione qualora ciò sia richiesto dalla amministrazione committente;
- f) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) la sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte del tecnico incaricato senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- h) il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- i) l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- l) la scarsa diligenza nell'ottemperare alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- m) la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- n) gli eventuali errori materiali nella progettazione e/o il mancato rispetto della normativa applicabile;
- o) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- p) l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- u) la perdita da parte del tecnico incaricato dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il tecnico incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione committente da effettuarsi mediante comunicazione formale (esemplificando: raccomandata A/R, posta elettronica certificata).

L'Amministrazione committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., laddove l'importo complessivo delle penali applicate ai sensi del suindicato art. 10, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

articolo 13 – Recesso

La Amministrazione committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica certificata.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della Amministrazione committente, il tecnico incaricato ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. Il tecnico incaricato rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

L'Amministrazione committente ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti del Tecnico incaricato, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - qualora emerga in corso di esecuzione della prestazione la perdita dei requisiti di partecipazione o sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale.

Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, il tecnico incaricato ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Dalla data di comunicazione del recesso, il tecnico incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Amministrazione committente.

articolo 14 – Misure anticorruzione

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitanò nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitanò n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui

dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9)

articolo 16 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente capitolato speciale e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in esso contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

articolo 17 – Spese contrattuali

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

=====Letto, approvato e sottoscritto=====

p. Città Metropolitana di Genova

il professionista

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.